

Riequilibrio dei generi nella politica

Misure di riequilibrio dopo il 1993

- Referendum elettorale del 1993 → abrogazione del sistema proporzionale, passaggio ad un sistema prevalentemente maggioritario
- Comitati e commissioni P.O. → poche donne con il sistema proporzionale, e ora?
- Tutte le leggi elettorali dopo il 1993 (Camera, Senato, elezioni regionali, comunali e provinciali) → alternanza di candidature femminili e maschili o almeno 1/3 per sesso

Sentenza costituzionale 422/1995

- Incostituzionale qualsiasi misura di riequilibrio della rappresentanza elettorale → «in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato»

Conseguenze

- Per introdurre misure di riequilibrio della rappresentanza occorre modificare la Costituzione
- Proposte di revisione dell'art. 51 sempre rinviate
- Si « approfittò » della riforma del titolo V della Costituzione → le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (art. 117⁹)

Art. 117⁹ (dopo la revisione del 2001)

- Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

Contraddizioni

- Competenza regionale concorrente in materia elettorale
→ rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato
- Come fanno le leggi regionali ad introdurre misure di riequilibrio che le leggi statali non possono introdurre (in base alla sentenza 422/1995)?
- Riforma dell'art. 117 in attesa della riforma del 51?
- Senza effetti giuridici?
- Unica interpretazione giuridicamente possibile → le leggi regionali possono introdurre tali misure e dunque anche, implicitamente, le leggi statali.
- Se così fosse → inutile riforma dell'art. 51, che invece è arrivata due anni dopo, nel 2003

Incertezza giuridica o anche politica?

- Riforme costituzionali contraddittorie dal punto di vista giuridico → mancanza di volontà politica
- Ritardi nell'attuazione (o mancata attuazione) delle riforme costituzionali, anche in sede regionale
- L. 90/2004: misure di riequilibrio per l'elezione del Parlamento europeo → non più di 2/3 per sesso nelle liste
- L. 270/2005 : nuova legge elettorale per il Parlamento nazionale → nessuna previsione. Abolizione dei voti di preferenza, ordine delle candidature deciso dai partiti

Riforme ultimi anni

- L. 215/2012: parità di genere nei consigli comunali → non più di 2/3 per sesso nelle liste; doppia preferenza di genere
- L. 65/2014: elezione Parlamento europeo → tripla preferenza di genere (se si esprimono 3 preferenze entrambi i generi)

L. 52/2015 (Italicum)

- Candidati nelle liste in ordine alternato per sesso
- Capolista < 60% stesso sesso in ogni circoscrizione
- Fino a 2 preferenze per candidati di sesso diverso

Statuti regionali

- Principi di carattere generale in molti Statuti regionali
- Statuto Piemonte - Art. 13 - *Pari opportunità*
- 1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.
- 2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.

Statuti e giurisprudenza amministrativa

- Principi generali degli statuti riconosciuti negli ultimi anni come vincoli giuridici da parte della giurisprudenza amministrativa e costituzionale anche per le nomine politiche
- Giunta Formigoni → 15 uomini e 1 donna
- Giunta regione Campania → 11 uomini e 1 donna

Regione Lombardia

- Art. 11 statuto → riequilibrio dei generi negli organi di governo della regione e degli enti dipendenti
- Giunta Formigoni → 15 uomini e 1 donna
- TAR Lombardia 354/2011 → respinto il ricorso
- Appello al Consiglio di Stato
- seconda donna assessore (aprile 2012)
- Nuovo ricorso al TAR
- Consiglio di Stato 3670/2012 → annulla la sentenza del TAR: riequilibrio di genere come principio cogente e non derogabile nemmeno per ragioni politiche

Regione Campania

- Art. 46 statuto → equilibrata presenza di donne e uomini nella giunta
- TAR Campania, sez. I sent.1985 del 7.4.2011 → illegittima la giunta con 11 uomini e 1 donna
- Cons. Stato, sez. V 4502/2011 → conferma TAR (l'atto di nomina di un assessore non rientra tra gli atti politici, sottratti al sindacato giurisdizionale: è atto di alta amministrazione)
- Conflitto di attribuzioni per atto politico → respinto dalla Corte cost. come inammissibile (sent. 81/2012: il potere politico è sottoposto a vincoli giuridici ed è dunque sindacabile in sede giurisdizionale)

Leggi regionali

- L. Regione Calabria 1/2005 → liste con candidati di entrambi i sessi
- L. Abruzzo 42/2004, Marche 27/2004, TAA (per i comuni) 7/2004, Puglia 2/2005 → in lista non più di 2/3 dello stesso sesso.
- L. Friuli Venezia Giulia 226/2007 → in lista non più del 60 % dello stesso sesso.
- L. Lombardia 17/2012 → liste plurinominali con alternanza di genere
- L. Campania 4/2009, Sicilia 18/2013, Emilia Romagna 21/2014 → doppia preferenza di genere

Quale ruolo per le regioni?

- Utilizzare innanzi tutto gli spazi affidati alla loro competenza (esempio leggi regionali per il riequilibrio della rappresentanza elettorale)
- Favorire un cambiamento politico e culturale
- Regioni come fucina di sperimentazioni per riforme anche statali (come avviene negli Stati federali)